



TRIBUNALE DI ROVIGO

SEZIONE FALLIMENTARE E PROCEDURE CONCORSUALI

Il Giudice dott.ssa Sofia Gancitano,

ha pronunciato il seguente

DECRETO ex art. 14-quinquies L. 3/2012

Considerato che in data 22.12.2020 il Sig. Loreggia Tomas, nato a Adria (RO) il 19/01/1970, ed ivi residente in Loc. Canton Basso n. 27, (codice fiscale LRG TMS 70A19 A059C) rappresentato e difeso dall'Avvocato Alessandro Micucci, ha presentato ricorso ai sensi dell'art. 14 ter L. n. 3/2012, corredato dalla relazione del professionista nominato a svolgere le funzioni dell'organismo di composizione della crisi Dr. Valeria Ganzaroli;

ritenuta sussistente la competenza del Tribunale adito, essendo l'istante residente ad Adria (RO);

considerato che dal ricorso e dalla relazione dell'O.C.C. emerge lo stato di sovraindebitamento del ricorrente ex art. 6, comma 2 lett. a), L. n. 3/2012 ovvero una *"situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"*;

rilevato che le cause del sovraindebitamento sono da ricondursi ad insufficienza del patrimonio acquisito all'attivo fallimentare e destinato all'estinzione dei debiti contratti dalla società fallita e personalmente dall'istante (il signor Loreggia Tomas ha esercitato l'attività di impresa edile in forma societaria, unitamente al fratello Loreggia Michele, pure ammesso alla procedura da sovraindebitamento, fino alla dichiarazione di fallimento risalente all'anno 2009, procedura chiusa in data 15/09/2017 per compiuta ripartizione dell'attivo ex art. 118 comma 3 L.F.);

rilevato che non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2 in quanto il ricorrente:

- a) non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle di cui al capo II della L. 3/2012;
- b) e c) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al summenzionato capo della L. 3/2012, né di conseguenza ha subito i provvedimenti di cui alla lett. c) della predetta norma;
- d) ha fornito documentazione idonea a ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale, come attestato dall'O.C.C., che ne ha altresì evidenziato l'attendibilità (cfr. relazione in atti);

verificato che il professionista delegato ha accertato che il complessivo ammontare dei debiti è pari ad euro 2.762.532,68;

dato atto che l'attivo liquidabile è composto:

- terreno così identificato: Comune Di Adria – Catasto dei Terreni, Foglio 38 particella 34 superficie ha 00.01.38 R.D. 0,82 R.A. 0,43 Foglio 38 particella 35 superficie ha 00.17.30 R.D. 12,06 R.A. 8,49, valore stimato euro 2.699,26;

- stipendio percepito dal ricorrente (lavoratore dipendente della ditta D.E.V. S.R.L.) con stipendio mensile netto di circa 1.400,00 Euro netti mensili, detratto quanto necessario al proprio mantenimento;

rilevato infine che il ricorrente ha precisato, ai sensi dell'art. 9 co. 2, che le spese necessarie per il proprio sostentamento, ammontano ad euro 15.400,00 annue e che l'avanzo di liquidità sarà messo a disposizione della procedura per circa euro 2.800,00 annui;

visto l'art. 14 quinquies L. 3/2012

P.Q.M.

- DICHIARA aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di Loreggia Tomas nato a Adria (RO) il 19/01/1970, ed ivi residente in Loc. Canton Basso n. 27, (codice fiscale LRG TMS 70A19 A059C);

- NOMINA Liquidatore, ai sensi dell'art. 14 quinquies e ss. L. 3/2012, il Dr. Valeria Ganzaroli e dispone che il Liquidatore accenda un conto ove vengano depositate le somme incassate dal ricorrente a qualsiasi titolo per tutta la durata della procedura, anche a seguito della vendita dell'unico bene immobile, escluse quelle necessarie al mantenimento proprio e della sua famiglia come sotto individuate;

- DISPONE che, sino alla chiusura della procedura non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, fatta salva la facoltà del liquidatore di subentrare nelle esecuzioni pendenti e di richiedere quindi al Giudice dell'Esecuzione la prosecuzione della procedura;

- STABILISCE, ai sensi dell'art. 14 quinquies comma 2, lett. C) L. 3/12, la pubblicazione del decreto, per una sola volta, per estratto sul quotidiano "Il Gazzettino di Rovigo" e nel sito "www.fallimentirovigo.com";

- ORDINA la trascrizione del presente decreto a cura del Liquidatore sui beni immobili e mobili registrati intestati al ricorrente;

- ORDINA a chiunque li detenga, anche per interposta persona, la consegna ed il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

- FISSA, ai sensi dell'art. 14 ter comma 6 lett. B) il limite di quanto occorre al ricorrente per il mantenimento dei propri bisogni in € 15.400,00 annui, sicché il residuo importo derivante dai redditi del ricorrente dovrà essere messo a disposizione della procedura per tutta la sua durata;

- SUBORDINA l'efficacia del presente decreto al versamento da parte del ricorrente nel conto corrente della procedura di un fondo spese di € 2.000,00.

Si precisa che tale decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento, costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore.

Si avvisa che, ai sensi degli artt. 14-quinquies commi 1 e 10 comma 6 L. 3/2012, trovano applicazione gli artt. 737 ss. c.p.c. e, di conseguenza, avverso tale decreto può essere proposto reclamo mediante ricorso al Tribunale nel termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione.

Si comunichi a cura della cancelleria.

Rovigo, 14/01/2021

Il Giudice

Dr.ssa Sofia Gancitano